



COMUNE DI COLLEFERRO

(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 136

OGGETTO: Approvazione Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (Decreto sviluppo -bis) - S.P.L. di rilevanza economica: servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **dieci** del mese di **luglio** alle ore **16,00** nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

◆ CACCIOTTI Mario	Sindaco – Presidente	Presente
◆ SALVITTI Giorgio	Vice – Sindaco	Presente
◆ COLAIACOMO Fabio	Assessore	Presente
◆ TRANI Eugenio	Assessore	Presente
◆ NECCI Vincenzo	Assessore	Assente
◆ VITIELLO Paolo Giorgio	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale **dr. Antonio ROCCA**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **sig. Mario CACCIOTTI** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

PREMESSO:

CHE il D.L. 18/10/2012, n. 179 (*"Decreto sviluppo – bis"*), convertito in Legge 17 Dicembre 2012, n. 221, ha introdotto l'art. 34 recante *"Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture ed i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni"*;

CHE il comma 20 del suddetto articolo, nel caso dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della normativa europea, nonché garantire l'economicità e l'informazione alla collettività di riferimento, prevede di effettuare l'affidamento del servizio sulla base di apposita Relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante;

CHE la suddetta Relazione deve indicare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta ed i contenuti degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

CHE il comma 21 dell'articolo in questione, prevedeva l'adeguamento entro il termine del 31 dicembre 2013, per gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del cosiddetto "*Decreto sviluppo –bis*", non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, mediante pubblicazione della suddetta relazione entro la medesima data, nonché l'obbligo di introdurre un termine di scadenza per gli affidamenti stessi nel caso in cui non sia prevista;

CHE, in deroga a quanto disposto al comma 21, è intervenuto l'art. 13 del D.L. 30/12/2013, n. 150 ("*Decreto Milleproroghe*") convertito in Legge 27 Febbraio 2014, n. 15, secondo cui gli affidamenti di SPL di rilevanza economica devono essere adeguati alla normativa comunitaria entro il 30 giugno 2014 pubblicando la Relazione entro la stessa data;

CONSIDERATO che secondo la normativa europea la natura del servizio di gestione integrata dei rifiuti, è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica;

CHE il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*", all'art. 178 stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce "attività di pubblico interesse" ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;

CHE, pertanto, questa Amministrazione al fine di dare conto delle ragioni dell'affidamento diretto a Lazio Ambiente S.p.A. del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in quanto subentrata dal 1 Agosto 2013 tramite acquisto di ramo d'azienda del Consorzio GAIA – Gestione Associata Interventi Ambientali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e delle Società del Gruppo (AGEN.S.E.L. Srl; Gaiagest Srl; Gaiser Srl; Mobilservice Srl), nel suddetto servizio, è obbligata a pubblicare sul sito internet del Comune la Relazione di cui sopra;

VISTA la Relazione, allegata alla presente, come predisposta dagli Uffici competenti;

VISTO l'art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 per effetto del quale "*ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato*";

VISTO il D.M. 19 dicembre 2013, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali al 28 febbraio 2014;

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, che prevede il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

VISTO il D.M. 29 aprile 2014, che prevede l'ulteriore differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 1 del 10 gennaio 2014 "*Esercizio provvisorio 2014 - Approvazione PEG provvisorio al 28 febbraio 2014*" con la quale:

- si è preso atto dell'esercizio provvisorio sino al 28.02.2014 dando atto che potranno, nel suddetto periodo, effettuarsi spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato per

l'esercizio 2013 con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- si è approvato il PEG provvisorio per l'anno 2014 assegnando ai Dirigenti gli stessi capitoli di spesa del PEG 2013;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 62 del 27/11/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 262 del 29/11/2013, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013, la quale ha assegnato ai Dirigenti i capitoli per la gestione delle attività dell'Ente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, in base al quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d'impegno;

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell'art.49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

PRESO ATTO che il Segretario Generale Dr. Antonio ROCCA, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, "Nulla ha osservato in merito alla conformità dell'atto alle norme vigenti";

CON voti unanimi, resi per alzata di mano:

DELIBERA

Per quanto in premessa evidenziato:

1. Di approvare la *Relazione*, allegata alla presente, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla Società Lazio Ambiente S.p.A., redatta secondo le modalità stabilite dall'art. 34, commi 20 e 21 del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 e dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 150/2013 ("*Milleproroghe*") convertito in Legge 27/02/2014, n. 15;
2. Di demandare al Funzionario A.P.O., Ing. Alessandro Priori, Settore Ambiente, Edilizia e Sportelli, in qualità di Responsabile del Procedimento, l'adozione degli atti conseguenti, ivi compresa la pubblicazione della suddetta Relazione sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.colleferro.rm.it, così come stabilito dall'art. 34, commi 20 e 21, della Legge n. 221/2012;
3. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere d'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii..

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Dare atto che richiedi i dovuti pareri sulla proposta di Deliberazione in oggetto, gli stessi sono stati così espressi:

➤ *“il sottoscritto **ing. Alessandro PRIORI**, Funzionario APO della 2^a Area Funzionale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”*

f.to ing. Alessandro PRIORI

➤ *“il sottoscritto dr. **Antonio GAGLIARDUCCI**, Dirigente della 3^a Area Funzionale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata;*

f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI

*Di dare altresì atto che il Funzionario Responsabile del procedimento è stato individuato **nell'ing. Alessandro PRIORI**, Funzionario APO dell' Ufficio Ambiente e Edilizia e Sportelli, della 2^a Area Funzionale, ai sensi dell'art.4 della legge n.241/90.*

Firma all'originale:

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Firma all'originale:

L'Assessore anziano

f.to Eugenio TRANI

Il Presidente

f.to Mario CACCIOTTI

Il Segretario Generale

f.to Dr. Antonio ROCCA

Per copia conforme

Colleferro, li **15 settembre 2014**

Il Funzionario Incaricato

Laura BARBONA

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it - Sezione **Albo Pretorio "on-line"** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

f.to Dr. Antonio ROCCA

Colleferro, li **15 settembre 2014**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it - Sez. **Albo Pretorio "on-line"** per quindici giorni consecutivi:

dal. **15 settembre 2014**. al.....

Il Funzionario Incaricato

Laura BARBONA



COMUNE DI COLLEFERRO

Provincia di Roma

Area Pianificazione Generale del Territorio – Settore Ambiente, Edilizia e Sportelli

Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012, n. 221

Premessa

La presente relazione (la "Relazione") è adottata dal Comune di Colleferro e pubblicata sul sito *internet* www.comune.colleferro.rm.it, in conformità all'art. 34, comma 20 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012, n. 221 (il "Decreto sviluppo-bis") al fine di dare conto delle ragioni dell'affidamento diretto a Lazio Ambiente S.p.A. del servizio di gestione integrata dei rifiuti subentrata, tramite acquisto di ramo d'azienda del Consorzio Gaia – Gestione Associata Interventi Ambientali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria¹(il "Consorzio Gaia") e delle società del gruppo², nel suddetto servizio.

In termini di contenuti specifici, la Relazione:

- i. definisce l'ambito normativo di riferimento;
- ii. dà atto della natura di servizio pubblico di rilevanza economica ("SPL") del ciclo dei rifiuti;
- iii. individua quale sia l'ente affidante;
- iv. dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- v. definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;
- vi. indica le compensazioni economiche se previste.

Ciascuno dei temi sopra elencati è oggetto dei paragrafi a seguire.

1

In particolare, la Regione Lazio, in attesa del riordino del servizio di gestione integrata dei rifiuti e vista la fase di emergenza, nei territori nei quali operavano le società del Consorzio Gaia ha promosso la costituzione di Lazio Ambiente S.p.A. allo scopo di istituire un soggetto imprenditoriale che fosse in grado di formulare un'offerta per l'acquisto di rami d'azienda, compresi nel programma di cessione autorizzato.

2

Ossia Agen S.E.L. S.r.l., Gaigest S.r.l., Gaiser S.r.l., Mobilservices S.r.l., tutte in Amministrazione Straordinaria.

1. Inquadramento normativo

Per quanto di rilievo a fini della presente Relazione, il Decreto sviluppo-*bis* ha introdotto l'art. 34 recante "Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni" (l'"Art. 34"), attualmente in vigore.

Circa le disposizioni previste per i SPL nel Decreto sviluppo-*bis*, l'Art. 34, ai commi da 20 a 25, ha apportato considerevoli mutamenti, segnatamente:

- al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'affidamento è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'amministrazione, che deve indicare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste(comma 20);
- il comma 21 prevedeva l'adeguamento, entro il 31 dicembre 2013, degli affidamenti in essere non conformi alla normativa comunitaria, nonché l'introduzione di una scadenza degli affidamenti stessi, se non stabilita. Il mancato adempimento degli obblighi previsti avrebbe determinato la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013. In deroga a quanto disposto dal comma 21 è intervenuto l'art. 13 del D.L. 30 dicembre 2013, n.150 (il "Decreto Milleproroghe") secondo cui gli affidamenti di SPL devono essere adeguati entro il 30 giugno 2014 pubblicando, entro la stessa data, la Relazione. In difetto di quanto sopra, l'art. 13 del Decreto Milleproroghe prevede l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio e la cessazione automatica degli affidamenti difformi al 31 dicembre 2014;
- il comma 22 prescrive la cessazione al 31 dicembre 2020 degli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. se privi di scadenza, ovvero la cessazione alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che ne regolano il rapporto;
- il comma 23 prevede una riserva esclusiva di funzioni per gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per i SPL a rete;
- è, inoltre, prevista l'abrogazione delle disposizioni che concorrevano al precedente assetto dei SPL oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale (comma 24) e l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni stabilite dai commi precedenti per i settori del gas, dell'energia elettrica e delle farmacie comunali (comma 25).

Pertanto, la disciplina in esame basa l'affidamento dei SPL – non ancora conformi alla disciplina comunitaria e privi di una scadenza – su una relazione che l'ente affidante dovrà rendere pubblica sul proprio sito *internet*, ai sensi del comma 20 dell'Art. 34.

2. La natura di SPL del ciclo dei rifiuti

Appare, innanzitutto, necessario evidenziare che il servizio di gestione integrata dei rifiuti ha natura di SPL.

Sul punto si è espressa sia la Commissione europea (cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che accompagna la comunicazione *“Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo”*. I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo, 20.11.2007 COM(2007) 725 def.) sia, in modo uniforme, la giurisprudenza nazionale contabile secondo la quale *“la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio”* (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione 531/2012).

Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza amministrativa, secondo cui *“non può fondatamente negarsi che i servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti rientrano nella qualificazione di cui all'art. 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (ai sensi del quale gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità)”* (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, n. 6399/2012; cfr., anche, TAR Lombardia, Milano, n. 9/2014).

Si tenga, altresì, presente l'art. 2 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, c.d. *“Decreto Ronchi”* successivamente abrogato dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), secondo cui *“la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi”*.

Alla luce di tutto quanto sopra, per raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti risultano ricorrere le caratteristiche sopra evidenziate perché il ciclo possa ben rientrare nell'alveo dei SPL, come peraltro stabilito anche dai pareri dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (*“AGCM”*) (AS705 - AS684 - AS678 - AS612 - AS604 - AS573 - AS570 - AS564 - AS558 - AS544 - AS530 - AS526 - AS562 - AS561 - AS548 - AS594 - AS599 - AS601 - AS620 - AS627 - AS706 - AS708 - AS726 - AS727 - AS728 - AS739 - AS740 - AS742 - AS743).

3. Individuazione dell'ente affidante il ciclo di rifiuti

In base all'art.3-*bis* del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, le Regioni avrebbero dovuto individuare obbligatoriamente il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi per l'organizzazione dei SPL per aree più vaste rispetto alla tradizionale competenza territoriale del singolo Comune.

Peraltro, l'art.200 del TUA recante *“Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”* già da tempo prefigurava l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, denominati ATO. Anche in questo caso, le Regioni avrebbero dovuto provvedere alla delimitazione degli ATO o adottare modelli alternativi predisponendo un piano regionale dei rifiuti atto a dimostrare l'adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente.

Diversamente da quanto occorso in altre - poche - Regioni, il Lazio non ha a suo tempo provveduto ad individuare gli ambiti sovracomunali (né, come detto, ciò è ancora avvenuto oggi ai sensi dell'art.3-*bis* del D.L. 13 agosto 2011, n. 138), in relazione all'opzione consentita dall'art.200 del TUA: cosicché è il singolo Comune a

mantenere il ruolo di ente affidante, salva la facoltà dei Comuni di associarsi volontariamente ai fini dello svolgimento del servizio su base territoriale più ampia.

Nel caso di questo Comune, si rileva che gli ATO non sono ancora individuati e di conseguenza non può essere il competente ente d'ambito a farsi carico della soluzione dell'affidamento.

Non può, quindi, che essere il Comune ad affrontare la questione e ad affermare che l'affidamento *in house* a Lazio Ambiente S.p.A, in quanto soggetto interamente pubblico, risulta essere ad oggi il modello più coerente per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti.

Ciò detto, l'affidamento *in house* risulta in ogni caso un modello gestionale totalmente ammesso dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, sia comunitaria sia nazionale. A ciò conduce l'evoluzione normativo-giurisprudenziale afferente le forme di gestione dei SPL, che è riassunta di seguito.

La materia dei SPL è stata per la prima volta disciplinata unitariamente dall'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Tale disposizione è stata, successivamente, superata dall'art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che ha introdotto una nuova disciplina organica del settore dei SPL abrogando l'art. 113 nelle "parti incompatibili" ed introducendo il regolamento di attuazione, ossia il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 325/2010 è stata, poi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 10, lettera a), prima parte.

Infine, il referendum del 12 e 13 giugno 2011 ha disposto l'abrogazione dell'art. 23-bis e del suo regolamento di attuazione, comportando l'eliminazione dell'intera disciplina nazionale in materia di gestione dei SPL e lasciando spazio all'applicazione delle disposizioni di matrice comunitaria.

Tale vuoto normativo è stato colmato dall'introduzione dell'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, dedicato all'adeguamento della disciplina dei SPL al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea che ha, inoltre, introdotto l'art. 3-bis relativo ai criteri di organizzazione dello svolgimento dei SPL in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

Successivamente, con sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata, anche se l'art. 3-bis è rimasto vigente.

Da ultimo, il Decreto sviluppo-bis ha introdotto l'Art. 34, attualmente in vigore.

Alla luce del quadro normativo appena delineato, allo stato attuale, il legislatore statale ha un margine di discrezionalità molto ampio e può utilizzare gli strumenti più idonei facendo ricorso all' *in house* anche perché il diritto comunitario consente agli enti locali di gestire i SPL in proprio e non prevede che la gestione *in house* sia limitata a casi eccezionali.

4. Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento *in house*

La coerenza dell'affidamento del ciclo dei rifiuti, da parte di questo Comune a Lazio Ambiente S.p.A. deve risultare in esito ad analisi di natura giurisprudenziale che nasce dall'interpretazione della Corte di Giustizia UE nell'ambito delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, segnatamente le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

In tale contesto, la Corte di Giustizia UE ha individuato i criteri che definiscono i contorni dell'*in house* che sono sostanzialmente legati alla proprietà del soggetto, al controllo esercitato sullo stesso ed alle attività che quest'ultimo svolge nei confronti dell'ente, o degli enti, proprietari.

Per quanto riguarda la proprietà, la sentenza "*Stadt Halle*"³ ha specificato che "*la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice in questione, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi*". In questa sentenza, la Corte di Giustizia UE sottolinea che la presenza di soggetti privati – nella compagine del soggetto *in house* – non consente all'amministrazione pubblica di esercitare un *controllo analogo*. Anche la potenziale apertura del capitale a privati potrebbe costituire un pericolo al fine di considerare una società come *in house*⁴.

Per aversi un controllo analogo, occorre non solo la totalità della proprietà pubblica, ma anche la presenza di poteri particolarmente pregnanti di controllo e direzione, che vadano al di là del mero potere civilistico del socio di maggioranza.

In altre parole, il controllo si deve estrinsecare in una serie di poteri, previsti dallo statuto del soggetto controllato, o da altri documenti che comportino, in capo all'autorità pubblica, non solo il potere derivante dal diritto di voto, ma, soprattutto, un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione, che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione del soggetto controllato.

In concreto, tali poteri direttivi devono consentire un controllo funzionale, gestionale e finanziario stringente, soprattutto laddove il soggetto si configuri come una società di capitali, per sua natura meno dipendente dall'assetto proprietario.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha, altresì, affermato che il requisito del controllo analogo è compatibile con la proprietà del soggetto in capo ad una pluralità di enti pubblici⁵. Infine, per quanto riguarda il

3

Cfr. sentenza "*Stadt Halle*" dell'11 gennaio 2005, C-26/03.

4

Cfr. sentenza "*Parking Brixen*" del 13 ottobre 2005, C-458/05.

5

Tale ipotesi si è, tra l'altro, configurata nella precedente gestione del servizio da parte del Consorzio Gaia. In particolare, le sentenze "*Carbotermo*", "*ASEMFO*" e "*Coditel*" hanno precisato che la proprietà da parte di una pluralità di enti pubblici non solo è consentita ai fini del controllo analogo, ma non richiede neanche che ciascuno degli enti eserciti, individualmente, tale controllo, essendo sufficiente, a tal fine, che lo stesso sia attuato mediante meccanismi maggioritari (cfr. sentenze "*Carbotermo*" dell'11 maggio 2006, C-340/04, "*ASEMFO*" del 19 aprile 2007, C-295/05, "*Coditel*" del 13 novembre 2008, C-324/07). Si vedano, anche, i paragrafi 50 e 51 della sentenza "*Coditel*", che recitano: "50. Occorre quindi riconoscere che, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano un ente concessionario cui affidano l'adempimento di una delle loro missioni di servizio pubblico, il controllo che dette autorità pubbliche esercitano sull'ente in parola può venire da loro esercitato congiuntamente [...]51. Trattandosi di un organo collegiale, la procedura utilizzata per adottare la decisione, segnatamente il ricorso alla maggioranza, non incide".

requisito della parte essenziale delle attività, occorre verificare che la società svolga le proprie attività principalmente, se non esclusivamente, dietro istruzioni dell'ente, o degli enti, pubblici che ne sono proprietari. Ciò significa, che le eventuali altre attività potranno rivestire solo un carattere marginale, sotto il profilo sia quantitativo, sia di rilevanza strategica. Nel valutare se un'impresa svolga la parte più importante della sua attività con l'ente pubblico che la detiene, si deve tener conto di tutte le attività realizzate da tale impresa sulla base di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente da chi remunera tale attività, potendo trattarsi della stessa amministrazione aggiudicatrice o dell'utente delle prestazioni e non rileva il territorio in cui è svolta l'attività.

Pertanto, ai sensi della ormai consolidata giurisprudenza comunitaria in materia, l'affidamento di incarichi - siano essi lavori, servizi o forniture -, da parte di un'amministrazione aggiudicatrice, ad un soggetto su cui la stessa esercita poteri di controllo analoghi a quelli che esercita sui propri servizi interni e che svolge la parte più importante delle proprie attività nei confronti della stessa, non si configura come "contratto" di appalto o concessione, sfuggendo all'applicazione delle norme e dei principi in materia⁶.

La *ratio* di tale esclusione consiste nel fatto che il soggetto *in house* sottoposto a tale controllo si pone come entità solo formalmente distinta dal proprio dante causa, di cui costituisce una "derivazione", o una *longa manus*. In altre parole, non vi è contratto, in quanto non vi è l'incontro di due volontà autonome, poiché il soggetto *in house* è totalmente sottoposto al potere di natura quasi gerarchica dell'amministrazione proprietaria. Per questo motivo, quest'ultima può affidare, direttamente e senza necessità di messa in concorrenza, incarichi al proprio soggetto *in house* e non deve garantire l'osservanza delle norme generali in materia di appalti e concessioni, non rivolgendosi al mercato, bensì al proprio interno⁷.

Si è, quindi, in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica. Da qui, l'espressione *in house* che richiama, appunto, una gestione in qualche modo riconducibile alla stessa amministrazione affidante o a sue articolazioni.

6

In tale contesto, la Corte di Giustizia UE ha precisato che, da un lato, vi è appalto solo ove vi sia un contratto e, dunque, un incontro di volontà autonome e, dall'altro, che la presenza di un tale incontro di volontà autonome - di norma presunta ogniqualvolta vi siano soggetti giuridicamente distinti - è, di converso, esclusa qualora "*l'ente [...] eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti [...] che la controllano*" (cfr. sentenza "Teckal" del 18 novembre 1999, C-107/98).

7

Si tenga presente che le amministrazioni possono organizzare i servizi al proprio interno tramite la creazione di entità *in house*, purché con tutte le caratteristiche richieste. La scelta di fondo è impregiudicata. Per il diritto comunitario, infatti, l'autoproduzione e l'esternalizzazione hanno la medesima dignità e non è richiesto all'amministrazione di motivare l'indispensabilità del ricorso alla prima. Tuttavia, ove si ricorra al mercato, sussiste l'obbligo generale di ottemperare alle norme e principi in materia di appalti e concessioni.

Alla luce di quanto appena esposto, appare necessario osservare le previsioni dello statuto di Lazio Ambiente S.p.A., il contratto di servizio tra questo Comune e Lazio Ambiente S.p.A. con riferimento al ciclo dei rifiuti, al fine di valutare se le prerogative prefigurate nei citati atti siano in linea con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in materia di in house.

4.1. Statuto di Lazio Ambiente S.p.A.

Del vigente statuto di Lazio Ambiente risulta opportuno evidenziare le seguenti previsioni:

Art. 4 "Soci": Alla Regione Lazio è inizialmente riservato il 100 per cento delle azioni; successivamente la partecipazione della stessa non potrà essere inferiore al 51 per cento del capitale.

Art. 5 "Oggetto": La società ha per oggetto sociale l'esercizio di qualunque attività nei seguenti settori: 1) acquisire aziende o rami d'azienda e partecipazioni in società operanti nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 2) acquisire sotto qualsiasi forma o realizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché acquisire altre dotazioni patrimoniali destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche; 3) gestire gli impianti e le dotazioni di cui al numero 2), ovvero affidare la gestione degli stessi ai gestori del servizio integrato dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, ossia tramite procedure di evidenza pubblica; 4) procedere, con riferimento al Consorzio Gaia — Gestione Associata Interventi Ambientali S.p.A., con sede in Colferro, qualora necessario, all'acquisizione, nel rispetto dell'articolo 4 bis, comma 1, lettera e), del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge [febbraio 2001, n. 39, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito, stante la natura di creditore privilegiato vantata dalla Regione nei confronti del Consorzio stesso previa cessione del relativo credito da parte della Regione. 5.2. Le attività di cui ai numeri 1, 2, 3, dovranno essere autorizzate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della commissione consiliare regionale competente in materia di bilancio in conformità all' 2 comma 2 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15 . La società Lazio Ambiente S.p.A., ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15, svolge la propria attività nel rispetto della vigente normativa statale e dell'unione europea ed in particolare di quanto disciplinato in materia di aiuti di Stato. 5.3. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. 5.4. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, al fine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. 5.5. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 12 "Assemblea": 12.1. - La Regione è rappresentata nell'assemblea della società Lazio Ambiente S.p.A. dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente in materia da lui delegato ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15. I rappresentanti della Regione nell'Assemblea sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n.15. 12.2. -Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purchè nell'ambito del territorio della Regione Lazio. 12.3. - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia l'assemblea ordinaria può

venire convocata dal Consiglio di Amministrazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, a giudizio del Consiglio di Amministrazione. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione. 12.4. - L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o telefax spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione, per il caso che la prima risultasse deserta. 12.5. - Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra qualora sia ivi rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. 12.6. - All'Assemblea possono intervenire gli azionisti clic risultino come tali iscritti nel libro dei soci. 12.7. - Ogni socio, che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socio, fermi le limitazioni ed i divieti previsti dall'art. 2372 C.C. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega. 12.8. - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in difetto l'assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente. 12.9. - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio e/o per delega almeno la metà del capitale sociale. 12.10. - Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dai presenti. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta. 12.11. - In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti. 12.12. - Sono comunque fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze. 12.13. - L'assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, nomina un segretario anche non socio. 12.14. - Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fate veci. 12.15. - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale redatto a norma dell'art.2375 del Codice Civile. 12.16. - E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare ricevere o trasmettere documenti - che siano indicati nell'avviso convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed 11 soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 13 "Consiglio di Amministrazione": 13.1. 1 rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente della Regione stessa ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15. I rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e sono revocabili ad nutum nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente atto. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge ovvero di quelli stabiliti dal presente atto costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore. 13.2. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre fino ad un

massimo di cinque membri, scelti anche tra non soci, che durano in carica non più di 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono, decadono e si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

13.3 L'Amministratore delegato potrà essere scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, avrà il potere della gestione ordinaria della società con il potere di autorizzare ed eseguire singoli impegni di spesa fino ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero). Oltre i poteri che gli verranno conferiti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, l'amministratore delegato a titolo esemplificativo e non esaustivo avrà i seguenti poteri: - effettuare le operazioni amministrative, civili, commerciali, fiscali necessarie per il buon funzionamento della società; - gestire il personale dipendente con riferimento ad assunzioni, licenziamenti, attribuzione compensi del personale dipendente, conferimento con procura notarile di poteri ai dirigenti, funzionari ed a lenti; - rilascio ed acquisizioni di autorizzazioni, permessi o concessioni relativamente alle competenze affidate alla società o necessari per lo svolgimento delle stesse; - stipula di contratti (di collaborazione professionale, di apporto di Know how, di outsourcing, di services, di consulenza, di appalto) e compimento di tutti gli atti all'uopo necessari per assicurare alla società l'acquisizione del Know how, delle risorse e degli strumenti necessari per la gestione dei servizi nonché per l'attuazione dei programmi di investimento - stipula dei contratti di assicurazioni. Su proposta dell'Amministratore delegato il Consiglio di Amministrazione delibera in merito ad assunzioni, licenziamenti attribuzioni e compensi dei dirigenti; - nomina di consulenti esterni e conferimento di incarichi professionali che prevedano un compenso superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), vendita, acquisto, locazione di beni mobili e di servizi di qualsiasi tipo necessari per lo svolgimento delle attività sociali, con espressa facoltà di sottoscrivere i relativi contratti, pattuire prezzi e modalità di pagamento quando abbiano a riferimento un importo superiore ad euro 20.000,00 (ventimilavirgola zero zero) - indizione di gare e o procedure per l'instaurazione di rapporti contrattuali e/o passivi, nonché per la stipulazione, per conto della società di contratti di appalto di lavori pubblici, di appalti di servizi e di forniture, rilascio di garanzie a nome della società, personali, richiesta di rilascio di garanzie anche fideiussorie; - proclamare i risultati della votazione.

13.4.- Salvo quanto stabilito al punto 13.1 del presente Statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea.

13.5. - Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la metà degli Amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo intero Consiglio di Amministrazione.

13.6. - Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente; può eleggere anche Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, l'Amministratore delegato nonché un segretario anche estraneo.

13.7. - La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo e quanto stabilito dalla Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 1 spetta all'Assemblea che potrà sceglierli anche fra non Soci.

13.8. - Ai sensi dell'articolo 2449 codice civile, è riservata al socio Regione Lazio la facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

13.9. - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, ante le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.

13.10. - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da far pervenire a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nei casi d'urgenza, almeno tre giorni prima.

13.11, - L'avviso suddetto può essere spedito con lettera postale o con telegramma ovvero può essere trasmesso via fax o mediante posta elettronica.

13.12. - E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla fondazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto

verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; - clic sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. 13.13. - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. 11 voto non può essere dato per rappresentanza. 13.14. — Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea. La remunerazione de gli amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente statuto è stabilita dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale. 13.15. - Tuttavia in nessun caso possono essere attribuiti compensi superiori ai limiti massimi stabiliti dall'assemblea la quale può anche determinare un - importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. 13.16. - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. 13.17. - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. 13.18. — Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti uno o più amministratori delegati o un Comitato esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni nonché le retribuzioni, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C. 13.19. - Il Consiglio di Amministrazione può pure nominare direttori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Art. 14 "Rappresentanza sociale": 14.1. - La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 14.2. - Al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. 14.3. - La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori cui il consiglio abbia conferito delega.

Art. 15 "Collegio Sindacale e Controllo Contabile": 15.1. — I rappresentanti della Regione nel Collegio Sindacale sono nominati dal Presidente della Regione stessa ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15. I rappresentanti della Regione nel Collegio Sindacale sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15. - 15.2.- Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. 15.3. - Ai sensi dell'articolo 2449 codice civile è, riservata al socio Regione Lazio la facoltà di nominare un numero di sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. 15.4 - Il compenso al Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. 15.5. - Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazioni clic consentano ai partecipanti di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire alla trattazione degli argomenti trattati. 15.6. - Ricorrendo tutte le condizioni stabilite dalla legge, il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio sindacale.

Coerentemente con le disposizioni contenute nello statuto, Lazio Ambiente S.p.A. ha acquisito il Consorzio Gaia così divenendo titolare dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto della successione universale nei rapporti facenti capo al Consorzio Gaia. In questo senso è evidente che:

- a) i Comuni, titolari del servizio di gestione integrata dei rifiuti, non detengono quote di Lazio Ambiente S.p.A., posto che la stessa ha acquisito il Consorzio Gaia, rilevando, quindi, le azioni di proprietà dei Comuni, né rappresentano l'assemblea dei soci;
- b) la gestione attuale (emergenziale) del servizio deriva dall'acquisizione del Consorzio Gaia – *rectius*, dal subentro allo stesso –, con gestione del servizio sino alla scadenza dell'affidamento originario al Consorzio Gaia.

Ciò detto, per aversi un controllo analogo, occorre la totalità della proprietà pubblica e la presenza di poteri particolarmente pregnanti di controllo e direzione sul soggetto *in house* da parte del soggetto proprietario: tali aspetti sono da ritenersi sussistenti nel caso di specie poiché la Regione Lazio non solo detiene il 100% delle partecipazioni, ma è anche l'unica rappresentante dell'assemblea dei soci. Dall'esame dello statuto si desume, infatti, un potere – riservato alla Regione Lazio – di indirizzo e di controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi e sulle proprie attività, che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di svolgimento delle attività, di cui all'oggetto sociale.

Per quanto riguarda il requisito dell'attività "prevalente" si deve rilevare che la giurisprudenza comunitaria sostiene che la società *in house* debba svolgere la parte più importante della sua attività con l'ente pubblico che la detiene; in tal caso, si verifica che l'attività svolta da Lazio Ambiente sia in favore dei Comuni e non dell'ente che la detiene, ossia la Regione Lazio. Tuttavia è ammessa la sussistenza del requisito dell'attività prevalente anche quando la società *in house* svolga le proprie attività principalmente dietro istruzioni dell'ente proprietario e, quindi, non necessariamente in favore dello stesso: in effetti, la Lazio Ambiente S.p.A. svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti in favore di questo Comune ma dietro specifiche istruzioni della Regione Lazio e previa approvazione della Giunta regionale.

Alla luce di tale riflessione, risultano soddisfatti i requisiti relativi all'istituto dell'*in house* dal momento che la Regione Lazio – per il tramite di Lazio Ambiente S.p.A. – svolge attività proprie dei Comuni, ma delle quali ha piena titolarità⁸ e Lazio Ambiente S.p.A., a sua volta, svolge tali attività sotto istruzioni della Regione Lazio che, tra l'altro, ne detiene le partecipazioni.

4.2. Contratto di servizio tra il Comune di Colferro e Lazio Ambiente S.p.A.

Il rapporto tra ente locale e soggetto erogatore del servizio è regolato dal contratto di servizio rep. 8102 del 5 giugno 2009 che prevede in particolare:

- a. l'individuazione puntuale delle attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;
- b. il livello e la qualità delle prestazioni;
- c. l'obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione;
- d. la data di scadenza dell'affidamento al 31 dicembre 2017.

Il contratto di servizio tra questo Comune e Lazio Ambiente S.p.A. contiene tutti gli elementi di cui alla norma citata.

5. Obblighi di servizio pubblico ed universale in tema di ciclo dei rifiuti.

Gli obblighi in questione, richiamati esplicitamente dall'Art.34, sono indiscutibilmente correlati all'impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni igienico – sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

La *ratio* degli stessi va ravvisata nella necessità di garantire l'equilibrio tra la concorrenza e l'interesse generale garantendo che i servizi di interesse generale siano prestati in modo ininterrotto, a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili.

Circa l'obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti, il già sopra riportato art.200 del TUA tratta del servizio come di una gestione a svolgimento obbligatorio, a cura dell'ente d'ambito.

6. L'assenza/la presenza di compensazioni economiche.

La presente Relazione affronta, infine, il tema degli aiuti di Stato.

In data 20.11.2012, è stato approvato il Regolamento (UE) 360/2012 della Commissione del 25.04.2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale; quest'ultimo prevede tra l'altro che, all'art.2 (Aiuti "de minimis") che sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 dell'articolo 2.

L'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Giacché il corrispettivo a fronte del contratto di servizio non configura un aiuto di Stato, si ritiene di dover dare atto del fatto di non dover inoltrare alcuna segnalazione sul tema.

Infatti, il corrispettivo per la gestione del servizio è attinente esclusivamente a quest'ultimo, né il Comune eroga contributi a fondo perduto a supporto da Lazio Ambiente S.p.A. (ad esempio, per la realizzazione di impianti).

IL FUNZIONARIO A.P.O.
Ing. ALESSANDRO PRIORI

